



# COMUNE DI PIEVE D'OLMI

Provincia di Cremona

Ufficio Tecnico

Piazza XXV Aprile n°8  
26040 Pieve d'Olmi (CR)  
tel. 0372/626131 - fax 0372/626349  
C.F.80003290196 - P.I. 00302850193  
ufficio.tecnico@comune.pievedolmi.cr.it

Pieve d'Olmi, li 22.07.2024

Prot. n° 2413/2024

Ordinanza n° 04 del 22.07.2024

Oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA DI VIA SOSPIRO, DALL'INCROCIO DI VIA CA' DE STAOLI SINO AL CONFINE CON IL COMUNE DI SOSPIRO, **DAL GIORNO 25.07.2024 FINO A FINE LAVORI** PER INTERVENTO DI ASFALTATURA.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Considerato che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n52/2024 sono stati affidati all'Impresa Tedeschi Umberto & C. snc, con sede in Cremona (CR), via degli Artigiani n. 4, i lavori di asfaltatura di Via Sospiro, dall'incrocio di Via Ca' de Staoli sino al confine con il Comune di Sospiro;  
Ritenuto di adottare idonei provvedimenti per limitare i disagi e i pericoli per la circolazione stradale e al fine di garantire adeguate misure di sicurezza per lo svolgimento dei lavori;  
Visti il D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i. nonché il D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;  
Fatti salvi i diritti di terzi

ORDINA

L'applicazione dei seguenti provvedimenti:

**IN VIA SOSPIRO, DALL'INCROCIO DI VIA CA' DE STAOLI SINO AL CONFINE CON IL COMUNE DI SOSPIRO:  
dalle ore 7:30 del giorno GIOVEDI' 25.07.2024 SINO AL TERMINE DEI LAVORI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE  
CON CONTESTUALE CHIUSURA AL TRAFFICO**

Sarà consentito l'accesso ai residenti, compatibilmente con le esigenze di cantiere.

DISPONE

che l'Impresa Tedeschi Umberto & C. snc provveda alla collocazione dei segnali stradali atti ad informare con congruo anticipo l'utenza dei provvedimenti assunti con la presente ordinanza, e a coprire i segnali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione.

Dovrà essere posizionata idonea segnaletica di preavviso.

Al termine dei lavori dovrà essere ripristinata la segnaletica originaria vigente in loco.

Tutta l'area destinata ai lavori dovrà essere totalmente isolata e recintata mediante barriere rigide di cantiere regolamentari, munite di pannelli bicolore riflettenti alle testate; obbligo di posizionamento di specifica segnaletica verticale di cantiere, inerente i provvedimenti sopra elencati, nonché eventuale segnaletica luminosa notturna come da regolamento C.d.S.

Tutta la segnaletica prevista nella presente Ordinanza dovrà essere attuata nelle forme disciplinate dalla normativa vigente (art. 21 del C.d.S e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002.

In caso di inosservanza dell'applicazione dei provvedimenti previsti nella presente potranno essere sospesi i lavori, fatti salvi gli accertamenti sanzionatori contemplati dalla normativa vigente in materia.

La presente Ordinanza ha validità riferita esclusivamente alla durata dei lavori da eseguirsi dal giorno 25.07.2024 e per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori stessi.

Il presente atto è rilasciato a titolo strettamente personale ed è vietata qualsiasi sub-concessione. Per le variazioni oggettive e/o soggettive del presente atto occorre ripresentarsi presso l'ufficio preposto.

L'impresa incaricata dei lavori ha altresì l'obbligo di attuare tutti gli adempimenti fiscali previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla materia e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa azione o ragione di risarcimento.

È fatta comunque salva la facoltà di revoca del presente atto da parte della Amministrazione Comunale per motivi di pubblico interesse.

Al presente provvedimento sarà data adeguata diffusione mediante avvisi pubblici e pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e verrà notificato tramite PEC all'Impresa Tedeschi Umberto & C. snc con sede in Cremona (CR) e trasmesso per conoscenza e per quanto di competenza al Comando della Stazione Carabinieri di San Daniele Po e all'Agente di Polizia Locale.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990 nr. 241 e successive modificazioni, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa entro 120 giorni sempre dall'ultimo giorno di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs nr. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. nr. 495/92.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 7, comma 13, del Codice della Strada.

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
f.to geom. Raffaella Gipponi